

LEA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il 23 febbraio 2002 è entrato in vigore il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001** che definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale

ALLEGATI:

l'allegato 1 riporta le prestazioni erogate dal Ssn nelle tre grandi aree di offerta della "Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro", dell'"Assistenza distrettuale" e dell'"Assistenza ospedaliera"

l'allegato 2 A elenca le prestazioni escluse dai Lea, gli allegati 2 B e 2 C le prestazioni erogabili in particolari condizioni

l'allegato 3 fornisce indicazioni particolari per l'applicazione del Lea

l'allegato 4 descrive il ruolo delle Regioni in materia di Lea

l'allegato 5 riporta gli impegni assunti dalle Regioni per la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero

Il **DPCM 16 aprile 2002** è il provvedimento che ha inserito nel d.P.C.M. 29 novembre 2001 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", l'allegato 5 sulle liste di attesa.

Il **DPCM 28 novembre 2003** ha modificato il decreto sui Lea, inserendo nei Livelli alcune certificazioni mediche precedentemente escluse.

L'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, (Legge finanziaria 2003) che specifica la procedura per modificare i Lea.

Il comma 169 della Legge 30 dicembre 2004, n.311, (Legge finanziaria 2005) che affida al Ministro della Salute il compito di fissare "gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza" anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle prestazioni incluse nei Lea siano uniformi sul territorio nazionale.

L'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza cui è affidato il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Decreto Ministeriale 21 novembre 2005 che istituisce il Comitato permanente di verifica dei Lea.

Il DPCM del 5 marzo 2007 che modifica alcuni parti del DPCM 29 novembre 2007, con particolare riferimento alla non autosufficienza.

Vedi, anche, i commi 282 e 284 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266..

282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002 ⁽¹³³⁾.

284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.